

	STATUTO	
	"Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria	Allegato "C"
	Agricoltura della Regione Lazio - ETS"	Dell'atto
		Rep. n. 15103
	in forma abbreviata "ANAPIA LAZIO - ETS"	Racc. n. 10206
	NATURA - FINI - SEDE E SCOPI DELL' "ANAPIA - LAZIO - ETS"	
	ART. 1	
	E' costituita con sede in Roma (RM), Via Carlo Emilio Gadda	
	156, l' "Associazione Nazionale Addestramento Professionale In-	
	dustria Agricoltura della Regione Lazio - ETS", in forma ab-	
	breviata "ANAPIA LAZIO - ETS", avente lo scopo di provvedere,	
	senza finalità di lucro, alla istruzione e formazione profes-	
	sionale, culturale e civica dei lavoratori di tutte le catego-	
	rie con particolare riguardo al settore dell'industria,	
	dell'agricoltura, del commercio e dei servizi.	
	L'Associazione è costituita ed organizzata in forma di Ente	
	del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
	L'Associazione svolge la sua attività a mezzo della propria	
	organizzazione su tutto il territorio della Unione Europea e,	
	in particolare, della Regione Lazio.	
	L'Associazione può aderire all'Unione Coltivatori Italiani	
	(UCI) e/o ad altre organizzazioni sindacali-professionali in	
	base alla legge-quadro in materia di formazione professionale	
	n. 845 del 21 dicembre 1978 e sue successive modificazioni ed	
	in base alle leggi regionali del settore.	
	L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale "ANAPIA -	

NAZIONALE" e/o può aderire ad altre Associazioni o Enti similari.

ART. 2

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) formazione universitaria e post-universitaria;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale ai,

le seguenti ulteriori attività:

a) istituisce e gestisce corsi, anche a regime convittuale di formazione, di qualificazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale;

b) istituisce e gestisce corsi per la preparazione, il perfezionamento tecnico - didattico - amministrativo del personale e del corpo insegnante dell'Associazione e degli Istituti di Istruzione statali e paritari di ogni ordine e grado;

c) promuove e organizza in proprio e con il concorso degli Enti Comunitari Europei, degli Enti Statali, degli Enti Locali e degli altri Enti Pubblici corsi di cultura generale, corsi di scuola popolare di ogni ordine e grado, corsi complementari per apprendisti, corsi di educazione per adulti normali e ricorrenti;

d) promuove studi, conferenze, dibattiti, inchieste, ricerche curando anche la pubblicazione di testi e manuali;

e) istituisce ed assegna premi di incoraggiamento e borse di studio, promuove altre forme di assistenza a favore di allievi bisognosi e meritevoli e ne agevola la partecipazione ai corsi e il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;

f) esercita ogni altra funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della istruzione e formazione professionale prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici;

g) istituisce centri studi, ricerche, sperimentazioni e documentazioni nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei trasporti e dei servizi in genere;

h) istituisce e gestisce aziende agricole e complessi sperimentali con fini esclusivi di ricerca, di sperimentazione e di formazione;

i) istituisce e/o gestisce scuole, centri e corsi anche nel settore socio-sanitario promuovendo ogni iniziativa a favore delle categorie svantaggiate; comprese le attività formative per "Operatore Socio Sanitario";

l) assume l'incarico di provvedere alle iniziative previste nel presente Statuto anche per conto di terzi e di altri Enti;

m) informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura al fine del conseguimento degli scopi previsti dalle normative comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3

Sono soci fondatori dell'Associazione:

a) le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

b) i soci ordinari di cui all'art. 6 che dopo due anni dalla data di iscrizione sul libro dei soci, su loro richiesta, vengono ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo;

c) i Presidenti delle Associazioni Provinciali che aderiscono all'Associazione Regionale.

ART. 4

Sono soci e/o associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione il quale deve, entro sessanta giorni, comunicare la propria decisione all'istante e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Tutti i soci, sia fondatori che ordinari, che non versino le quote sociali per un anno, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché,

se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa apposita richiesta scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, Consiglio Direttivo che, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, è tenuto a garantire l'accesso ai predetti libri con modalità da concordare di volta in volta con il singolo associato interessato.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

ART. 5

L'Associazione svolge i propri compiti con piena autonomia e responsabilità funzionale, amministrativa e contabile attraverso i propri organi e strutture regionali e provinciali. In funzione delle leggi regionali possono essere costituite le Associazioni Provinciali che, per aderire all'Associazione Regionale, debbono avere la stessa natura, fini, scopi e strut-

turazione statutaria. Un rappresentante designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale. Per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ANAPIA - ROMA sarà sempre l'Associazione Regionale a gestire ogni attività con piena autorità amministrativa e contabile attraverso gli stessi organi e strutture regionali. Fino alla costituzione delle Associazioni provinciali, il Consiglio Direttivo dell'"ANAPIA LAZIO - APS" può nominare dei "RESPONSABILI PROVINCIALI", con compiti di coordinare le attività istituzionali dell'Associazione nell'ambito territoriale.

ART. 6

Per lo svolgimento delle specifiche attività l'Associazione può avvalersi della collaborazione dell'ANAPIA - NAZIONALE e/o di altre Associazioni ed Enti similari secondo modalità da stabilirsi in apposite convenzioni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - NATURA E FUNZIONE DEI

SINGOLI ORGANI

ART. 7

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente (eventuale);
- d) l'Organo di Controllo (eventuale);
- e) Revisore Legale (eventuale);

Gli organi durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.

ART. 8

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie degli associati sono fatte, a cura del Presidente, mediante avviso a mezzo lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione, da spedirsi e/o da recapitarsi anche a mano almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, indicando il luogo, il giorno ed ora dell'assemblea stessa e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 9

L'Assemblea, composta da tutti gli associati dell'Associazione, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

ART. 10

Le riunioni dell'Assemblea sono valide:

- a) in prima convocazione se interviene la metà più uno dei soci;
- b) in seconda convocazione con qualunque numero dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei soci, presenti o rappresentati.

L'Assemblea per le modifiche allo Statuto è valida, sia in prima convocazione, quando siano presenti i due terzi dei soci fondatori e delibera a maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle Assemblee con semplice delega scritta. La delega può essere conferita solo ai soci. Sono ammesse tre deleghe a persona.

È ammessa la possibilità che le assemblee, possano svolgersi anche per teleconferenze, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), purché sia consentito a tutti i partecipanti di essere identificati dal Presidente e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 11

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento

dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L'assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

L'assemblea degli associati si riunisce in seduta straordinaria: a) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità; b) quando ne è fatta richiesta da un terzo dei soci; in questo ultimo caso i richiedenti debbono motivare la loro richiesta ed indicare esattamente gli argomenti che intendono sottoporre a discussione.

L'assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti

dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a cinque membri; la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

ART. 14

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) eleggere nel suo seno il Presidente ed ove lo ritenga opportuno il Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce;

b) deliberare sulle modalità da seguire per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione;

c) preparare il rendiconto consuntivo;

d) deliberare regolamenti di organizzazione e di amministrazione dell'Associazione ove necessario;

e) deliberare sull'acquisto e l'alienazione o la permuta dei beni immobili dell'associazione, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;

f) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti au-

torità;

g) deliberare l'ammissione degli associati e la decadenza dei medesimi;

h) deliberare l'adesione ad altre associazioni e/o a consorzi;

i) prevedere, inoltre, le modalità che assicurino il controllo sociale delle attività secondo i principi della legge-quadro in materia di formazione professionale e delle leggi regionali;

l) determinare l'ammontare della quota da versare annualmente dai soci fondatori e ordinari.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o ogni altro mezzo che garantisca prova della ricezione della comunicazione, con preavviso di almeno cinque giorni dalla data di adunanza e con la specificazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il preavviso, da inviarsi per telegramma o posta elettronica, può essere di un solo giorno.

È ammessa la possibilità che le adunanze, possano svolgersi anche per teleconferenze, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), purché sia consentito a tutti i partecipanti di essere identificati dal Presidente e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire

in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 16

La metà del Consiglieri in carica possono chiedere in qualunque momento la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo indicando gli argomenti che intendono sottoporre a discussione; il Presidente provvederà, nel caso, alla sollecitata convocazione del Consiglio.

ART. 17

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.

ART. 18

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

ART. 19

Al Presidente e al Vice Presidente dell'Associazione può essere assegnata un'indennità su deliberazione dell'Assemblea degli Associati. Ai membri del Consiglio Direttivo può essere corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea degli Associati. Agli stessi può essere concessa un'indennità a titolo di rim-

borso spese, da stabilirsi con le stesse modalità, qualora risiedano in località diversa da quella ove ha sede l'Associazione, oppure debbano recarsi, nell'interesse dell'Associazione, in località che non sia quella di loro residenza.

ART. 20

Spetta al Presidente dell'Associazione:

- a) rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché avanti tutte le autorità amministrative e giudiziarie;
- b) presiedere il Consiglio Direttivo e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;
- c) convocare il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria e l'Assemblea degli Associati;
- d) assumere e licenziare il personale, gli esperti ed i consulenti necessari per lo svolgimento della attività dell'Associazione.

ART. 21

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si

applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 22

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a

tal fine nominato un soggetto incaricato.

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

ART. 23

Il patrimonio dell'Associazione ammonta minimo ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed è costituito:

- a) dalle quote versate dagli Associati;
- b) dai beni immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- c) dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
- d) da qualsiasi altra attività, bene o diritto di proprietà dell'Associazione.

ART. 24

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da contributi dell'Ente Regione per la copertura finanziaria delle convenzioni di cui all'art. 5 lettera "b" della legge-quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978;
- b) dalle somme destinate da Enti Comunitari, dall'Ente Regione e da altri Enti pubblici e privati per la gestione delle attività specifiche;
- c) da altre sovvenzioni concesse da Enti Pubblici e Privati;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dai contributi volontari, oblazioni e lasciti che comunque pervengano all'Associazione;
- f) dalle quote sociali.

ART. 25

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria

ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore, in particolare la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.